



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 10.20.2.2021

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per Crescita Sostenibile e la Qualità dello
Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP:5989] TORRE SANTA SUSANNA (BR), MESAGNE (BR), LATIANO (BR):** progetto di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, comprensivo di un sistema di accumulo di potenza pari a 12,5 MW e delle relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 48,50 MW, da realizzarsi nei Comuni di Torre Santa Susanna (BR), Mesagne (BR) e Latiano (BR), in località "Galesano".

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Società Repower Renewable S.p.A.

Parere

Epc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG
ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione
Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione tutela
e valorizzazione del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Al Comune di Mesagne (BR)
info@pec.comune.mesagne.br.it

Al Comune di Torre Santa Susanna (BR)
protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Latiano (BR)
segreteria@pec.comune.latiano.br.it

Alla Società Repower Renewable S.p.A.
elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.-Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

PREMESSO che, con nota del 22.03.2021, agli atti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (DG ABAP) acquisita con prot. n. 0009837-A del 24.03.2021, la Società Repower Renewable S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PREMESSO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) con nota prot.n. 0046125 del 03.05.2021, acquisita agli atti della DG-ABAP con nota prot.n.0014796-A del 03.05.2021, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7827/11407>.

CONSIDERATO che la DG ABAP con nota prot. 14888-P del 04.05.2021 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III.

CONSIDERATO che con nota prot 0022508-P del 02.07.2021 la DG-ABAP, sentita per le vie brevi la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, ha trasmesso all'allora MiTE e al Proponente la richiesta di documentazione integrativa alla documentazione già depositata al fine di poter procedere con l'istruttoria di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 0101844 del 23.09.2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 31715-A del 23.09.2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE ha inoltrato alla Commissione Tecnica VIA-VAS e al Proponente la richiesta di integrazioni del MiC trasmessa con nota prot. 22508-P del 02.07.2021 chiedendo che fosse inclusa nell'eventuale richiesta di documentazione integrativa della CT VIA-VAS.

CONSIDERATO che con nota prot. 2424-P del 08.02.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1787 del 09.02.2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che con nota prot. 2092-I del 15.02.2023 Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto consiste in un impianto eolico costituito da **6 aerogeneratori** installati su altrettante torri tubolari in acciaio di **altezza totale di 200 m**, una potenza unitaria di 6 MW e totale di 36 MW, comprensivo di **un sistema di accumulo** con batterie agli ioni di litio di potenza pari a 12,5 MW, per una potenza complessiva di 48,5 MW, da installare nel comune di Torre Santa Susanna (BR) e Mesagne (BR) in località "**Galesano**" e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Latiano (BR).

Il **sistema di accumulo** è composto da:

- 8 Container metallici Batterie HC ISO con relativi sistemi di comando e controllo;
- 4 Container metallici PCS HC ISO per le unità inverter completi di quadri servizi ausiliari e relativi pannelli di controllo e trasformazione BT/MT.

Le torri eoliche saranno caratterizzate dai seguenti parametri:

- Aerogeneratore – Diametro rotore: 150 m
- Torre – Tubolare altezza: 125 m
- Fondazioni in c.a. parte superficiale – Diametro: 25 m; Altezza max 4 m; Volume: 1.380 mc.
- I plinti di fondazione occuperanno una superficie territoriale complessiva pari a 9.375 mq.
- Le piazzole in fase di esercizio occuperanno una superficie territoriale complessiva pari a 13.500 mq
- Le strade occuperanno una superficie pari a 17.050 mq.
- La Sottostazione Elettrica occuperà una superficie pari a 3.500 mq.

Le opere di connessione da realizzarsi saranno:

- un cavidotto interrato interno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla cabina di raccolta/smistamento (lunghezza massima circa 7.790 m);



- un cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Latiano (BR) (lunghezza di circa 11.060 m);
- una stazione elettrica di trasformazione da realizzarsi in prossimità della stazione elettrica RTN "Latiano";
- un cavidotto interrato AT a 150 kV lungo circa 385 m per il collegamento della sottostazione di trasformazione con la futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 di Latiano; lo stallo AT a 150 kV previsto per il futuro ampliamento della sezione a 150 kV della stazione elettrica di Terna S.p.A.

In particolare, il cavidotto in media tensione di connessione Parco Eolico – SSE Utente sarà interrato ed interesserà i territori comunali di Torre Santa Susanna (Br), Mesagne (BR) e Latiano (BR). Il collegamento tra il parco aerogeneratori e la futura stazione Terna "Latiano", ha una lunghezza complessiva pari a **ca. 11 km**, si snoda lungo strade esistenti attraversando per circa **2,2 km** ricadenti in comune di Mesagne e **4,4 km** in Comune di Torre Santa Susanna e per la restante parte il Comune di Latiano; la stazione utente e il gruppo di accumulo, ricadono a circa **3,7 km** a nord del centro abitato di Latiano.

La stazione di futura realizzazione a cui l'impianto si collega, ricade immediatamente a nord della stazione di utenza e si dispone interamente in Comune di Latiano e al confine con il Comune di San Vito dei Normanni, da cui dista circa **5,5 km**.

Localizzazione

L'area di intervento nel quale sono localizzati gli aerogeneratori è un'ampia area prevalentemente pianeggiante coltivata a uliveti frammista a seminativi e vigneti, di forma vagamente trapezoidale e delimitata a nord dalla SP 73 (Latiano_Mesagne), a est dalla SP 69 (Mesagne _ Torre Santa Susanna) a sud dalla SP 51 (Oria _ Cellino San Marco) e a ovest dalla SP 70 (Latiano _ Torre Santa Susanna).

Precisamente, il sito è ubicato a nord-est del centro abitato di Torre Santa Susanna, dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 3,8 km, a sud-est del Comune di Latiano, dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 2,6 km, e a sud-ovest del Comune di Mesagne, dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 3,6 km. Catastalmente l'area si inquadra tra i fogli nn. 72 e 84 del comune di Mesagne e i fogli nn. 9, 13, 18 e 19 del comune di Torre Santa Susanna.

In particolare, rispetto alla localizzazione delle diverse opere:

- gli aerogeneratori A01 e A02 e relative opere civili e elettriche sono ubicati nell'estrema parte sud occidentale del confine di Mesagne;
- 4 aerogeneratori (A03, A04, A05 e A06 e relative opere civili ed elettriche), sono nell'estrema parte nord orientale del comune di Torre Santa Susanna;
- l'elettrodotto interrato esterno di collegamento tra il parco aerogeneratori e la futura stazione Terna Latiano, di lunghezza complessiva pari a c.ca 11 Km, attraversa lungo strade esistenti per c.ca 6,1 km il Comune di Mesagne e per la restante parte il Comune di Latiano;
- la stazione utente e il gruppo di accumulo ricadono a c.ca 3,7 km a nord del centro abitato di Latiano;
- la stazione di futura realizzazione a cui l'impianto si collega ricade immediatamente a nord della stazione di utenza e si dispone interamente in comune di Latiano e al confine con il Comune di San Vito dei Normanni, da cui dista circa 5,5 km;
- il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori, si dispone lungo la viabilità esistente e di progetto, interessandole in allineamento per c.ca 6,5 km, di cui 2,2 km ricadenti in comune di Mesagne e 4,4 in Comune di Torre Santa Susanna.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it




Figura 1.1 Corografia su base IGM 1:25000 con individuazione della centrale eolica (ellisse rossa), del tracciato del cavo interrato interno (in rosso) e esterno (in blu) di collegamento alla SE TERNA (cerchio blu) 380/150 kV "Latiano".

Fig. 1 Corografia su base IGM 1:25.000 con individuazione della centrale eolica (ellisse rossa), del tracciato del cavo interrato interno (in rosso) e esterno (in blu) di collegamento alla SE TERNA (cerchio blu) 380/150 kV "Latiano"

Contesto paesaggistico di intervento ed elementi di vulnerabilità

Come riportato dal Proponente nella relazione paesaggistica [Cfr. Elaborato 1417-PD_A_9_2_0_REL_r00]: «[...] Gli aerogeneratori si attestano su un'area prevalentemente pianeggiante, ad un'altitudine media di c.ca 90 m slm, che degrada dolcemente in direzione sia verso il mare adriatico (a N, NE, E, SE) e sia verso il mare Jonio (S, SO); verso est, viceversa, morfologicamente il terreno si solleva dolcemente fino a raggiungere la Murgia Brindisina e Tarantina.

In riferimento al PPTR, l'area interessata dall'intervento nell'ambito territoriale "La piana brindisina" e in particolare interessa la Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" (allegato 5.9 del PPTR). L'ambito confina a sud con l'ambito del "Tavoliere Salentino". L'Ambito de "La piana brindisina" è costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d'acqua della piana sono caratterizzati dalla regirmentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica.

La porzione del "Tavoliere Salentino" in cui si estende il buffer dell'impianto nei 20 km di distanza presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

[...] Per ciò che riguarda i Beni Paesaggistici e culturali oggetto di tutela del D.lgs 42/2004 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) e per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal medesimo PTPR ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si considera quanto segue:

- L'impianto nel suo complesso non interessa aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ed esercizio sono ubicati in aree che non interessano Beni Paesaggistici;
- Potenzionali interferenze si rilevano esclusivamente per brevi tratti dell'elettrodotto interrato interno ed esterno di collegamento tra gli aerogeneratori e del parco eolico alla RTN; le interferenze sono nel complesso relative ad un

solo Bene Paesaggistico (corso d'acqua) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (formazioni arbustive e strade di interesse paesaggistico)».




Fig. 2 PPTR: struttura antropica e storico culturale _ componenti culturali e insediative. Non vi sono interferenze delle opere di progetto. (Cfr. Relazione Paesaggistica Elaborato GE.LTN01.9.2)

Interferenze con vincoli ex D.Lgs 42/2004

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 1417-PD_A_9_2_0_REL_r00]: «Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 12.50 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

Tale buffer interferisce con i territori comunali di **Latiano, Mesagne, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Brindisi, S. Vito dei Normanni, Oria, Francavilla Fontana, San Michele Salentino.**

Non ci si potrà esimere, comunque, dall'esaminare, in taluni casi, anche gli episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa **nel buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

Nella Relazione Paesaggistica, rispetto al **Rapporto di compatibilità/conformità Opera/Piano** con norme e prescrizioni specifiche, il Proponente evidenzia:

«con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 134 e del Codice:

- *Le opere in progetto non interessano Immobili o Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.*

In area vasta e zone contermini all'area di progetto sono presenti diversi ambiti di interesse paesaggistico riconosciuti e oggetto dei seguenti decreti di vincolo:



- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Torre Santa Susanna _ Località Le Torri _ Codice Sitap 160042 _ vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 01-08-1985 _ G.U. n. 30 del 06-02-1986;*

Distanza minima degli aerogeneratori: 168 m

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Oria _ Località Tre Colli di Oria _ Codice Sitap 160033 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 01-08-1985 _ G.U. n. 30 del 06-02-1986.*

Distanza minima degli aerogeneratori 10,3 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a valle della strada statale 7, nel comune di Oria _ Località Centro Storico Codice Sitap 165004 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 Galassino il 16-03-1998 _ G.U. n. 124 del 30-05-1998;*

Distanza minima degli aerogeneratori 10,2 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Oria _ Località Castello _ Codice Sitap 160034 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 16-03- 1998 _ G.U. n. 124 del 30-05-1998;*

Distanza minima degli aerogeneratori 10,4 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Carovigno e Brindisi _ Località Torre Guaceto _ Codice Sitap 160023 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 01-08-1985 _ G.U. n. 30 del 06-02- 1986;*

Distanza minima degli aerogeneratori 18,6 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico sita nel comune di Brindisi _ Località Apani Punta Penna _ Codice Sitap 160022 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 01-08-1985 _ G.U. n. 30 del 06-02-1986;*

Distanza minima degli aerogeneratori 18 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a valle della SS 7 nel comune di Brindisi _ Centro di Brindisi _ Codice Sitap 074001 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 01-08-1985 _ G.U. n. 30 del 06-02-1986;*

Distanza minima degli aerogeneratori 18 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Campi Salentina _ Località Serre Sant'Elia _ Codice Sitap NP _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 23-12-1997 _ G.U. n. 52 del 04-03-1998;*

Distanza minima degli aerogeneratori: 18,4 km

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Bosco Curto Petrizzi _ Località Bosco Curto Petrizzi _ Codice Sitap 074004 _ Vincolo Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino il 19-05-1971 _ Decreto notificato ad personam in data 26-06- 1971;*

Distanza minima degli aerogeneratori: 12,5 km.

[...] Per quanto attiene ai Beni Culturali e di Interesse Storico Archeologico, tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, non vi sono interferenze dirette da parte delle opere in progetto.

Si segnala la presenza dell'importante **area archeologica di Muro Tenente**, da cui gli aerogeneratori distano circa 1,4 km.

[...]

Per quanto attiene ai Beni Paesaggistici oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 del Codice, le interferenze sono relative al cavidotto esterno interrato che, attestandosi su viabilità esistente, interessa:

- a) *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua.... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*, Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;

In particolare, rispetto ai corsi d'acqua:



a) Un tratto di cavidotto esterno interrato attraversa, lungo strada esistente, il corso d'acqua "Canale Reale" e relativa fascia di rispetto di 150 m per sponda.

Linee guida FER

In relazione all'obiettivo generale dello Scenario Strategico di garantire lo sviluppo delle FER e la qualità territoriale e paesaggistica, si richiama che proprio per contemperare interessi pubblici fondamentali, ovvero la Tutela dell'Ambiente con il contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni di gas climalteranti attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili e la Tutela del Paesaggio, dei valori paesaggistici e identitari dei luoghi, il legislatore ha emanato le Linee Guida ministeriali (DM 10/09/2010) in materia di autorizzazione e corretta localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

[...] In riferimento alle Linee Guida Energie Rinnovabili del PPTR si evidenzia infatti una sostanziale compatibilità del progetto, sia in termini localizzativi che di layout, che come detto non ingenera disordine né "effetto selva" e non pregiudica la comprensione dei caratteri del contesto o la fruizione degli elementi di pregio.

Le opere non ricadono in alcuna area ritenuta inidonea o critica per impianti di grande taglia, sia in relazione ai Beni Paesaggistici e sia in relazione agli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR, e rispettano le indicazioni delle Linee Guida Energie Rinnovabili 4.4.1 parte prima e seconda sia in merito ai criteri stabiliti per la localizzazione e sia per la tipologia e potenza installabile.

Come precedentemente esplicitato, sia il RR 24/2010 che le Linee Guida del PPTR consentono "La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge".

Come già evidenziato, le modalità realizzative delle opere interferenti con BP o UCP e relative esclusivamente ad alcuni tratti del cavidotto interrato interno ed esterno e a minimi tratti di viabilità di progetto, sono compatibili con le norme tecniche di attuazione del PPTR».

CONSIDERATA la seguente **situazione vincolistica dell'area di interesse** così come ricostruita dalla Soprintendenza competente nel parere sopra citato e la ricognizione dei principali beni di seguito elencati nelle aree contermini, all'interno del buffer dei **10 km**, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.




Fig. 3 Inquadramento contesto di riferimento e buffer dei 10 km. (Elaborazione SABAP-BR-LE)

▪ **Componenti Geomorfologiche.**

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

***Lame e gravine:** nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri;*

***Doline, Inghiottitoi:** numerose presenze nei territori di Latiano a nord della SSE, di Torre Santa Susanna a sud-est dell'abitato e altre nel territorio comunale di Mesagne, Erchie e San Pancrazio Salentino;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Grotte: le grotte nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino Sant'Angelo; Grave del Tabacco; Voragine della masseria Forleo;

Versanti: nel territorio comunale di Oria i versanti individuati dei colli sui quali sorge l'organismo urbano.

▪ **Componenti idrologiche.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Fiumi e torrenti, acque pubbliche: nei territori comunali di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi il Canale Reale (tutelato ope legis come fiume);

In particolare:

Il cavidotto esterno di collegamento alla RTN attraversa su strada esistente e con TOC (per un tratto di circa 160 m) il corso d'acqua pubblica "Canale Reale" e le relative fasce di rispetto di 150 m per sponda (in parte con TOC e in parte lungo strada esistente). (cfr. Relazione illustrativa in riferimento al PPTR)

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: a cavallo dei territori comunali di Mesagne e Brindisi il Canale presso Masseria Torricella e il Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari, nel territorio di Mesagne il Canale della Capece; nel territorio di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri; nel territorio di Oria il canale presso Masseria Danusci; a cavallo dei territori comunali di Sandonaci e San Pancrazio Salentino il canale della Lamia; nel territorio comunale di Sandonaci il Canale della Lacrime-Canale Pesciamana; nel territorio comunale di Francavilla Fontana il canale Vallone Bax.

In particolare:

- gli aerogeneratori A05 e A06 posti a circa 300 m dal Canale delle Torri nel territorio di Torre Santa Susanna;
- gli aerogeneratori A01 e A03 posti a circa 1 km dal Canale della Capece nel territorio di Mesagne.

▪ **Componenti botanico vegetazionali.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) indicati nel PPTR come "Boschi" nel territorio comunale di Torre Santa Susanna nei pressi della Masseria Palombara, nel territorio comunale di Mesagne a sud di Masseria Bosco Colombo; nel territorio comunale di Brindisi aree boscate nei pressi della Masseria Lucci e della Masseria Albanesi; numerose aree a nord del nucleo urbano di San Pancrazio Salentino;

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento;

▪ **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Parchi e Riserve (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale Regionale Orientata" L.R. n. 23 del 23.12.2002).

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Sito di Rilevanza naturalistica nel territorio comunale di Brindisi aree SIC nei pressi della Masseria Lucci e della Masseria Albanesi;

Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

▪ **Componenti culturali e insediative.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0132.

In particolare



- gli aerogeneratori **A05** e **A06** sono collocati a meno di 500 m dall'area *D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri*".
- Inoltre si segnalano le *aree di notevole interesse pubblico* con vincolo diretto a ridosso dell'area buffer, poste a poco più di 10 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014: D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0133.**

Zone gravate da usi civici validate;

Zone di interesse archeologico (vincolo diretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo indiretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Tenente"; vincolo diretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo indiretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo diretto D.M. 24.08.1995 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torre Santa Susanna in località "S. Pietro a Crepacore"; vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località "Masseria Asciulo"; vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località "Masseria Asciulo"; vincolo diretto D.M. 12.10.2000 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Donaci c/o "Masseria Monticello; vincolo diretto D.M. 04.06.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di Brindisi in località "Masseria Buffi";

In particolare:

- l'aerogeneratore **A01** dista circa 1,3 km S/E dalla zona di interesse archeologico in località "**Muro Tenente**" e l'aerogeneratore **A02** dista circa 2 km S/E dalla medesima. È opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il **tracciato** ricostruito della **Via Appia** in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano sono stati inclusi nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.
- gli aerogeneratori **A05** e **A06** sono collocati a meno di 500 m dalla zona di interesse archeologico in località "**S. Pietro a Crepacore**".
- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Testimonianze della stratificazione insediativa:

*Siti interessati da beni storico culturali (tra le numerose testimonianze presenti si segnalano in particolare quelle poste nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: nel territorio comunale di **Mesagne** Masseria gli Speciali; nel territorio comunale di **Torre Santa Susanna** le masserie La Grandizia, Spinelli, Capitan Pietro e la Masseria le Torri con la Chiesa di San Pietro di Crepacore con vincolo architettonico diretto (D.M. 25.01.1982);*

*Aree a rischio archeologico (nel territorio comunale di **San Donaci** si segnalano le aree a rischio archeologico in località Masseria Palazzo (villa rustica romana), Masseria Muina (ruderi), San Miserino (zona di interesse archeologico), Masseria Falco (villa rustica romana), Cava della Mariana (stazione preistorica).*

Aree di rispetto delle Componenti culturali insediate:

Siti storico culturali;

Zone di interesse archeologico

Città consolidata: Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino.

*Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014: Oria, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Brindisi, Tutturano, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e in provincia di Lecce: Guagnano e Salice Salentino; mentre nella provincia di Taranto: Avetrana e Manduria.***



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

▪ **Componenti dei valori percettivi**

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Luoghi Panoramici (in corrispondenza dei colli sui quali sorge la città di Oria D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094. In particolare Castello D.M. 02.03.1952)

Strade a Valenza Paesaggistica (ex-SS605 oggi SP2bis_BR; SP 51_BR "Limitone dei Greci"; SP 70_BR; SP 69_BR; SP 74_BR; SP 75_BR; SP 63_BR.

In particolare:

- gli aerogeneratori **A06** e **A05** distano rispettivamente circa 800 m e 1,2 km dalla SP 51_BR "Limitone dei Greci". Come si dirà più avanti, il suddetto percorso coincide in tutto o in parte con il salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco;
- gli aerogeneratori **A03**, **A04**, **A05** e **A06** distano tra 500 e 800 m SP 69_BR;
- Un braccetto di viabilità di servizio necessaria per il raggiungimento dell'aerogeneratore **A05**, si innesta su una strada di interesse paesaggistico (tracciato che raccorda la SP 69 e la SP 70; la strada è interna e distaccandosi dalla viabilità principale collega Oria a San Pietro Vernotico (cfr. Relazione illustrativa in riferimento al PPTR);
- Il cavidotto interno interrato di collegamento tra gli aerogeneratori **A05** e **A06**, si attesta per circa 675 sulla medesima strada di interesse paesaggistico richiamata al precedente punto a), per circa 500 sulla strada di interesse paesaggistico coincidente con la SP 69 e la traversa (cfr. Relazione illustrativa in riferimento al PPTR);
- Un'area di cantiere temporanea e un allargamento temporaneo necessario per il trasporto degli aerogeneratori, entrambi da dismettere a fine cantiere, si pongono a margine della strada di interesse paesaggistico SP 69 (cfr. Relazione illustrativa in riferimento al PPTR).

Coni visuali (in corrispondenza del nucleo urbano di Oria, insiste l'UCP di cui si dirà ampiamente più avanti e che si interseca ampiamente con il buffer).

▪ **Beni culturali** (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di **10 km** o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

▫ BRINDISI

Beni archeologici

- Località Masseria Buffi: resti archeologici di un insediamento agricolo di età romana ascrivibile al I-IV sec. d.C. (D.M. 04.06.2002)

▫ ERCHIE

beni architettonici

- Castello - Palazzo Ducale (D.M. 29.03.1991)
- Chiesa Santuario di S. Lucia (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa Madre (Natività) (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Salvatore (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Calvario (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Scuola Deledda (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)

▫ LATIANO

beni architettonici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- *Palazzo Imperiali* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- *Torre del Solise* (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994)
- *Torre del Solise - Zona Di Rispetto* (08.05.1999)
- *Chiesa Maria Ss Del Rosario* (Decl. 13.09.2021)
- *Chiesa del Ss. Crocifisso* (10.03.2011)
- *Chiesa di Sant'Antonio* (28.11.2011)
- *Chiesa Santa Maria della Neve* (10.03.2011)
- *Chiesa dell'Addolorata* (09.03.2011)
- *Stazione Ferroviaria* (artt. 10 e 12 D. Lgs- 42/2004)
- *Chiesa Ss. Sacramento* (29.02.2011)
- *Chiesa di San Donato* (09.03.2011)
- *Cripta di Sant' Angelo* (26.05.1997)
- *Palazzo De Nitto* (23.03.2021)
- *Palazzo Longo* (07.07.2015)
- *Teatro Olmi* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Scuola F. Errico* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Giardini Pubblici* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

beni archeologici

- *Località Masseria Asciuolo: struttura messapica in opera quadrata isodolica databile al IV sec. a.C.* (D.M. 20.07.1989)

▫ MESAGNE

beni architettonici

- *Chiesa S. Anna* (Not. 11.10.1911)
- *Chiesa di S. Domenico* (Not. 11.10.1911)
- *Edificio Casa Taberino* (D.M. 06.11.1924)
- *Torre e mura di cinta* (Not. 11.11.1911)
- *Edificio* (Not. 11.11.1911)
- *Edificio Palazzo Scalera* (Not. 11.11.1911)
- *Edificio Palazzo Cavalieri* (D.M. 16.11.1971)
- *Castello Granafei* (D.M. 16.07.1966)
- *Chiesa e Convento del Carmine* (Not. 24.09.1931)
- *Chiesa Mater Domini* (Declaratoria 28.07.1979)
- *Ex Convento dei Domenicani* (D.M. 08.03.1982)
- *Chiesa S. Maria di Betlem e convento* (declaratoria 27.06.1985)
- *Ex Convento dei Celestini* (D.M. 28.03.1987 – 03.11.1987)
- *Chiesa S. Maria di Loreto* (declaratoria 27.09.1985)
- *Casa Cantoniera linea TA-BR* (19.05.2014)
- *Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello* (D.M. 07.02.1998)

Beni archeologici

- *Località Muro Tenente: resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, quando l'abitato raggiunge la massima estensione e viene munito di una cinta muraria* (D.M. 06.08.1971). Come già soprascritto è opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il **tracciato** ricostruito della **Via Appia** in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

incluso nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito “*Via Appia. Regina Viarum*” nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.

- *Località Muro Maurizio (Masseria Muro): insediamento messapico fortificato, con precedenti fasi di occupazione risalenti all'età del Bronzo e continuità di vita fino all'epoca romana* (D.M. 28.05.1991)
- *Località Malvindi Campofreddo: insediamento rurale romano e complesso termale* (D.M. 20.07.1988)
- *Via Castello: insediamento protostorico con annessa necropoli di età ellenistica* (D.M. 4.03.1999)

▫ SAN DONACI

beni architettonici

- *Tempio di S. Miserino o Minervino* (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998)

beni archeologici

- *Località Masseria Monticello: insediamento rurale di età romana esteso intorno alla chiesa di San Miserino* (D.D.G. 12.10.2000);

▫ SAN PANCRAZIO SALENTINO

beni architettonici

- *Chiesa di S. Antonio* (Decr. 21/03/1988)
- *Cappella Annunziata Maria* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa della SS. Annunziata* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa Santi Pancrazio e Francesco* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Castello Arcivescovile* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Scuola elementare Giovanni Verga* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Palazzo municipale* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Calvario* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Masseria Lamia* (D.M. 07.02.1998)

beni archeologici

- *Località Li Castelli: insediamento messapico* (D.M. 03.07.2002)
- *Località Masseria Pezza: necropoli di età medievale* (D.M. 07.07.1993)

▫ TORRE S. SUSANNA

beni architettonici

- *Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore* (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985)
- *Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso)* (Decl. 22.04.1986)
- *Castello dei Conti Filo* (D.M. 30.09.1971)
- *Ex - Palazzo del Municipio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa Matrice* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Palazzo dell'orologio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa di San Giovanni* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Cuglia di S. Susanna* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa e Convento dei Padri Carmelitani* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Ex Edificio Omni* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa Santo Stefano Protomartire* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Ipogei* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

beni archeologici

- *S. Pietro a Crepacore: area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa* (D.M. 24.08.1995)
- *Località Masseria Canali: asse viario di età messapica* (D.M. 13.07.2011)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

▪ ORIA _ fuori dall'area buffer dei 10 km, posta a meno di 11 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**. In particolare si evidenzia come la posizione eminente dell'aggregato urbano all'interno del paesaggio istmico costituisce punto privilegiato di osservazione dell'intero tracciato della Via Appia e del territorio contermini di cui si dirà ampiamente più avanti.

beni architettonici

- *Castello Svevo – Edificio* (D.M. 02.03.1952)
- *Castello Svevo - Zona Di Rispetto* (D.M. 24.05.1955 – 19.09.1951)
- *Ed. Adiacenti Castello Svevo (Zona Di Rispetto)* (D.M. 19.09.1951)
- *Parco Montalbano* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Basilica Cattedrale S. Maria Assunta* (Decl. 19.07.1984 – D.D.R. 25.05.2007)
- *Episcopio* (14.05.1983)
- *Monastero di San Barbato/San Benedetto* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa di San Barbato/San Benedetto* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa S. Francesco Da Paola* (12.12.1983)
- *Sedile* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa di San Basilio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Ex – Pretura* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa S. Giovanni Battista* (Decl. 10.07.1984)
- *Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia"* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa di San Francesco d'Aassisi* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Ex - Ospedale Martini* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Chiesa S. Domenico* (Decl. 27.04.1989)
- *Convento dei Domenicani* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Immobilie Casa della Missione* (02.08.2013)
- *Immobilie Casa dei Vincenziani* (02.08.2013)
- *Palazzo Martini - Carissimo, poi Sede Del Municipio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Porta Manfredi* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- *Porta Della Piazzella, poi di Taranto, poi Degli Ebrei* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

beni archeologici

- *Monte Papalucio: area archeologica in cui è documentata una intensa frequentazione culturale dalla metà del VI fino al III sec. a.C.* (D.M. 15.10.1985)
- *Via Erodoto: area archeologica con strutture che si collocano cronologicamente dal periodo arcaico all'età imperiale romana, con diversa destinazione nelle varie fasi di occupazione* (D.M. 20.05.1994)
- *Castello Svevo: testimonianze archeologiche databili dall'età del Bronzo finale-età del Ferro all'età ellenistica e dall'età altomedioevale all'età moderna rinvenute all'interno di alcuni vani a piano terra e nel cortile* (D.D.R. 18.11.2010)
- *Piazza Cattedrale: rinvenimenti archeologici che documentano una prima occupazione dell'area dell'acropoli della messapica Hyrie dal II millennio al IV sec. a.C., con una seconda fase di frequentazione del sito a partire dal XIII-XIV sec. d.C., in concomitanza con la costruzione della cattedrale romanica* (D.M. 12.06.1997).

SAN VITO DEI NORMANNI _ fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**.

beni architettonici

- *Basilica di S. Maria della Vittoria* (Not. 10/10/1911 - D.M. 24/02/2015)



- *Monumento ai Caduti ed Osanna (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Obelisco (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Chiesa S. Maria degli Angeli (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Rettoria della Pietà (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Castello (D. M. 27/02/1990)*
- *Palazzo Imperiale (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Municipio (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Torre dell'Orologio e palazzo attiguo (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Chiesa di S. Giovanni Battista (D. 08/10/1985)*
- *Villa Europa (che include Fontana, Monumento e Scuola vincolati ope legis) (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Chiesa SS. Annunziata/San Domenico (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Chiesa S. Maria delle Grazie/Immacolata (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Convento dei Francescani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Chiesa S. Maria della Mercede (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Convento dei Mercedari (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)*
- *Ex. Stabilimento enologico Dentice di Frasso (EX Fadda) (D. 16/12/1998)*

beni archeologici

- *"Castello di Alceste" vincolo diretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939): insediamento messapico fortificato – realizzato su un altura in posizione eminente rispetto al paesaggio circostante;*
- *"Castello di Alceste" vincolo indiretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939;*
- TORCHIAROLO _ fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

beni archeologici

- *"Valesio" vincolo diretto 06.07.1973 - L. 1089/1939;*
- *"Valesio" vincolo diretto 26.05.1995 - L. 1089/1939.*

Si segnalano, in dettaglio, gli **ulteriori siti archeologici** noti da bibliografia o da atti d'Ufficio noti all'interno dell'area buffer o immediatamente all'esterno

▫ BRINDISI

- *Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Torricella;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Lucci;*

▫ LATIANO

- *Casale medievale - località San Donato;*
- *Frequentazione di età preromana, area di frammenti fittili - Masseria La Cotura;*
- *Insediamento rurale, area di frammenti fittili di età romano-imperiale, tardoantica e medievale, struttura muraria- Masseria Paretone;*
- *Insediamento rupestre e cripta di San Giovanni - Masseria Grottole;*
- *Insediamento rupestre e cripta di Sant'Angelo - Masseria Grottole;*
- *Insediamento rurale di età tardoantica, area di frammenti fittili - Masseria Partemio;*
- *Tomba di età romana - Contrada Grisumma;*
- *Specchia Colombaia o Palombara di età protostorica - Masseria Specchia;*
- *Fattoria di età ellenistica e romana, area di frammenti fittili e strutture, mosaico - Masseria De Nitto;*

▫ MESAGNE

- *Insediamento rurale di età repubblicana, cisterna - Masseria Argiano;*



- *Villa di età romana-imperiale e tardoantica, strutture murarie, area di frammenti fittili, pavimentazione a mosaico - loc. Lavinia;*
- *Epigrafe funeraria - contrada San Luca;*
- *Necropoli di età ellenistica e romana - loc. San Leonardo/Casino S. Leonardo;*
- *Necropoli di età imperiale - loc. Casa Badessa;*
- *Insedimento di età preromana e necropoli di età imperiale - Madonna delle Grazie;*
- *Villa e necropoli di età repubblicana e romano-imperiale - loc. Casino Guardiano;*
- *Area di frammenti fittili e strutture (probabile villa) di età romano-imperiale e tardoantica - loc. Sant'Anna;*
- *Insedimento con area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - Masseria Corti Vecchie;*
- *Insedimento rurale di età medievale - Masseria Torre Mozza;*
- *Tomba ipogeica di età preistorica - loc. Masseria Torretta;*
- *Insedimento e necropoli di età romana - loc. Masseria Moreno;*
- *Epigrafe funeraria di età romano-imperiale - strada S.S. 7;*
- *Necropoli di età romana e tardoantica - loc. Masseria Vasapulli;*
- *Villaggio di età ellenistica - loc. Masseria Viscigli;*
- *Villa di età romana - loc. Masseria Colombo;*
- *Villa di età romana, necropoli di età imperiale, tracce di frequentazione tardoantica e medievale - loc. Masseria Calce;*
- *Necropoli di età ellenistica e imperiale - loc. Masseria La Cattiva;*
- *Villaggio di età medievale - loc. Tobiano;*
- *Casale di età medievale - loc. Galesano;*
- *Casale di età medievale - loc. Surbo/ Surbole/Surbi;*
- *Necropoli di età romana - loc. Masseria Pacchiano;*
- *Necropoli di età romana - loc. Pilati/villa Parlati;*
- *Insedimento rupestre e cripta di età medievale - loc. Sant'Antonio;*
- *Pozzo con reperti fittili di età medievale, ex Convento dei Celestini;*
- *Abitato iapigio, città messapica, città romana, abitato medievale - centro storico, via Castello, vico Quercia, vico de' Cantelmo;*
- *Mura difensive, fossato, torre, cimitero da età medievale fino ad oggi - centro storico, via Rini, via dei Moneo, via Federico II di Svevia, via per Brindisi;*
- *Tombe messapiche con iscrizioni - contrada Amendoleto;*
- *Area di frammenti fittili di età messapica - loc. Masseria Simoni;*
- *Necropoli meridionale con tombe messapiche a semicamera, seconda metà IV sec.- inizi II sec. a.C. - via San Pancrazio;*
- *Villa e necropoli di età tardorepubblicana e tardoantica - loc. Masseria S. Nicola;*
- *Tratto di strada di età romana - loc. Epifani;*
- *Area di frammenti fittili, tombe e resti di strutture di età romana - loc. Pilati;*
- *Villa e necropoli di età repubblicana e tardoantica - loc. Palmitella;*
- *Area di frammenti fittili di età ellenistica e medievale, fattoria tardorepubblicana - loc. Villa Pizzorusso;*
- **TORRE SANTA SUSANNA**
- *Sito neolitico e insediamento rurale di età tardo antica presso Masseria Guidone;*
- *Villa di età romana e tardoantica in loc. Masseria Tirignola;*
- *Necropoli messapica e area di frammenti fittili da ricollegare a un casale di età medievale in loc. Masseria San Giacomo Gaudio;*



- *Insediamiento di età preistorica loc. Villa Cacuti;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Masseria Arciprete;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Sant'Antonio;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica, Masseria Santoria Nuova;*
- *Necropoli di età messapica in località La Palombara;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Risoli;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Gesuiti;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Paporonzo;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Pezzavia.*

▫ ERCHIE

- *Necropoli romana Masseria Terme di Filippo;*
- *Necropoli di cui sono state individuate due tombe non definite nelle caratteristiche tipologiche e cronologiche presso Masseria Tre Torri;*
- *Sito del neolitico antico presso Masseria Lo Sole;*
- *Cripta dell'Annunziata databile al VI sec e con affreschi databili all'XI sec;*

▫ SAN PANCRAZIO SALENTINO

- *Specchia in località Carcarone, Contrada Sant'Angelo;*
- *Insediamiento rupestre e cripta di età medievale in località S. Antonio Abate;*
- *Insediamiento rupestre e necropoli medievale in località Caragnoli;*
- *Cripta ipogea dedicata a S. Angelo di impianto medievale in loc. Torrevecchia;*
- *Casale medievale in località Olivori noto da fonti storiche;*

Ulteriori siti archeologici noti da bibliografia o da atti d'Ufficio fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

▫ ORIA

- *Area di frammenti fittili, insediamiento rurale, necropoli di età romana - loc. Masseria Paradiso;*
- *Sito pluristratificato, insediamiento di età ellenistica, romana e tardoantica e medievale - loc. Chiesa della Madonna di Gallano;*
- *Rinvenimento isolato di monete di età classica e tardoantica - loc. Guastaferrì;*
- *Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Monti;*
- *Necropoli di età arcaica - loc. Monti;*
- *Insediamiento rurale di età ellenistica, villa di età imperiale e tardoantica - loc. Masseria Danusci Grande;*
- *Specchia - loc. Specchia Martucci;*
- *Villaggio, chiesa e necropoli di età medievale - loc. Santuario di San Cosimo alla Macchia;*
- *Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Pappadà;*
- *Stazione preistorica, Paleolitico, Neolitico ed Eneolitico, necropoli dell'età del Bronzo - loc. San Giovanni Lo Pariete;*
- *Area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - loc. Campo Adriano;*
- *Villa con impianto termale di età romana - loc. Masseria Li Scierzi;*
- *Fattoria di età Ellenistica - loc. Santa Cecilia;*
- *Arteria viaria - Limitone dei Greci*

▫ FRANCAVILLA FONTANA

- *Area di frammenti fittili di età ellenistica ed epigrafe di età romano-imperiale - loc. Masseria Pupini;*
- *Necropoli di età classica ed ellenistica - loc. Contrada Rinalda e Fusi;*
- *Necropoli di età ellenistica - loc. Contrada Rodia/Masseria Guardiola;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

◦ SAN DONACI

- Villa rustica romana presso Masseria Falco;
- Insediamento neolitico indiziato dalla presenza di un'ascia in pietra levigata, Località Mariana;
- Stazione preistorica in Località Cava della Mariana;
- Necropoli dell'età del Ferro, Località Podere Nicola Turco/Masseria Palazzo (al limite del buffer);
- Villa romana presso Masseria Palazzo;

◦ SAN MICHELE SALENTINO

- Paretone di Virgino, struttura muraria di carattere difensivo di cronologia non determinabile;
- Tomba messapica in località Masseria Archivecchi;

◦ CELLINO SAN MARCO

- Insediamento rurale di età romana e necropoli ellenistica-tardo repubblicana presso Masseria Mea (limite buffer);
- Villa rustica e necropoli di età romana in località Masseria Case Le Macchie;
- Area di frammenti fittili di età romana, Masseria Annano;
- Fattoria e necropoli di età romana Località Cuciulina;
- Area di frammenti di età romana Masseria Esperti Vecchi;
- Presenza di un accampamento di età altomedievale dal toponimo "Masseria Camarda";
- Area di frammenti fittili di cronologia incerta presso Masseria Scaloti;
- Specchia in Loc. Lo Specchione.

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **impatti** dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportato nel parere della Soprintendenza territorialmente competente sopra citato:

Descrizione del contesto

In riferimento al PPTR, l'area interessata dall'intervento ricade in due distinti ambiti Territoriali: "La piana brindisina" (cfr. allegato 5.9 – PPTR) e nel "Tavoliere Salentino" (cfr. allegato 5.10 – PPTR). Per larga parte l'area di interesse compresa nel **buffer dei 10 km** ricade ne "La campagna brindisina" e in particolare la Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina", mentre la restante porzione posta a sud che ricade nel "Tavoliere Salentino" interessa la Figura territoriale "La terra dell'Arneo". Si segnala che lambisce anche la Figura territoriale "Le Murge Tarantine".

I comuni della "Campagna irrigua della piana brindisina" sono: Mesagne, Latiano, Oria; Torre S. Susanna, Erchie, Cellino San Marco, Brindisi, San Vito dei Normanni; San Michele Salentino; Francavilla Fontana.

I comuni de "La terra dell'Arneo" sono: Sandonaci, San Pancrazio Salentino.

L'Ambito de "La piana brindisina" è costituito da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d'acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica. La porzione del "Tavoliere Salentino" in cui si estende il *buffer* dell'impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano.

L'impianto si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al



Medioevo. Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico, del Neolitico e dell'età del Bronzo nei territori di Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci. Le presenze di maggiore entità si riferiscono al Neolitico e all'età del Bronzo e si localizzano in particolare presso Masseria Guidone (Torre Santa Susanna) e Masseria Lo Sole (Erchie), nell'area di *Muro Maurizio* (Mesagne) e presso l'insediamento di *Masseria Le Torri* (Torre Santa Susanna).

Per il periodo arcaico e classico il quadro territoriale appare punteggiato da scarse attestazioni riferibili a pochi agglomerati abitativi tra i quali spiccano Muro Tenente, Muro Maurizio, Mesagne e labili attestazioni anche in territorio oritano in località Monti e Campo Adriano.

In età ellenistica (seconda metà del IV-inizi del III a. C.), il territorio si arricchisce di aggregati abitativi che evolvono verso forme di maggiore estensione e complessità strutturale e di insediamenti di carattere rurale che si diffondono in maniera sparsa. Nella maggior parte dei centri messapici i nuclei abitativi continuano a strutturarsi in maniera complessa dotandosi di possenti circuiti murari come accade a *Muro Maurizio* e *Muro Tenente* (sito sottoposto a vincolo archeologico diretto 6.8.1971 istituito ai sensi della L. 1089/1939); quest'ultimo, in particolare, si segnala che è localizzato ad una distanza di ca. 1,3 km dall'aerogeneratore **A01**.

Nell'area interessata dall'impianto e nell'area buffer sono localizzati numerosi siti ed evidenze di età romana repubblicana ed imperiale, quando nel territorio si registra un complesso fenomeno di progressivo incremento numerico delle presenze. In questa fase l'organizzazione insediativa del paesaggio è maggiormente eterogenea poiché accanto alle unità abitative di piccole e medie dimensioni, compaiono più estesi e articolati complessi edilizi. È il caso dell'impianto termale di *Malvindi/Campofreddo* (vincolo archeologico diretto e indiretto D.M. 20.07.1998 istituiti ai sensi della L. 1089/1939), della *Villa rustica* presso Masseria Monticello (vincolo diretto D.M. 02.10.2000 l. 490/1999) e delle *Strutture abitative* del II-III sec. d.C. presso San Pietro a Crepacore (vincolo archeologico diretto D.M. del 24.08.95 istituito ai sensi della L. 1089/1939), quest'ultimo situato a ca. 500 m dagli aerogeneratori **A05** e **A06**. Questi siti sono localizzati lungo il tracciato del cosiddetto "*Limitone dei Greci*", un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra Longobardi e Bizantini.

La porzione settentrionale dell'impianto e le relative opere di connessione ricadono in prossimità del **tracciato della via Appia nell'area limitrofa al Parco Archeologico di Muro Tenente** (D.M. 06/08/1981). Per quanto riguarda l'ambito in esame il tracciato dell'Appia interessa gli attuali territori comunali di Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi, nei quali è variamente documentato da indagini archeologiche e da ricerche topografiche. Ricalcando preesistenti percorsi istmici messapici, la via consolare romana, in uscita da Oria puntava verso il sito di Muro Tenente per poi proseguire verso Mesagne e Brindisi, attraversando un territorio caratterizzato da una notevole densità di insediamenti, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili di età romana come si evince dal documento *Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Relazione e valutazione del rischio archeologico* (elaborato 1417-PD_A_ARCH_SIA01_REL_r00.pdf).

Come già più volte evidenziato, il percorso della **Via Appia** costituisce un **percorso strutturante per il paesaggio istmico di Terra d'Otranto**. Unitamente agli aggregati urbani a continuità di vita e/o agli insediamenti storici divenuti col tempo aree archeologiche, la **Via Appia** – sia per il tracciato "Appia-Claudia" che per il tracciato "Appia-Traiana" da Roma a Brindisi – è al centro di particolare attenzione da parte del Superiore Ministero che ha avviato da tempo importanti investimenti finalizzati agli approfondimenti conoscitivi (cfr. Progetto "*Via Appia. Regina Viarum*") e di valorizzazione. Per il contesto territoriale in esame, in particolare si evidenzia che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della **Via Appia** in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "*Via Appia. Regina Viarum*" nella **Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO**.

La **Via Appia** mantiene il suo ruolo strutturante anche in età medievale, sulla quale continuano ad attestarsi insediamenti di lunga durata come Oria e Mesagne e unitamente all'altro importante percorso strutturante il territorio – il *Limitone dei*



Greci – svolgono una funzione aggregatrice per il popolamento dell'area che vede la nascita delle chiese in particolare di San Pietro di Crepacore e di San Miserino, e di villaggi aperti quali Galesano e Tobiano.

L'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato. Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali. Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all'impianto, costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di *“Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”* determinando *“un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

Per porre rimedio a questo trend negativi, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei *paesaggi rurali storici*, a salvaguardare le *figure territoriali di lunga durata* e a valorizzare la *strutturare estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di *“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica”*, di *“salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”* e di *“salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”*.

In quest'ottica – come già più volte ribadito – rilevante attenzione va data anche all'antico tracciato della **Via Appia** e a quello denominato **“Limitone dei Greci”** che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer dei **10 km** e in particolare il secondo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori di influenza longobarda e quelli bizantini. Analogamente va riservata particolare attenzione al cono visuale individuato in Oria dal PPTR che, pur ricadendo solo in parte nel buffer dei 10 km, ma complessivamente entro il **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, è punto di vista privilegiato per la fruizione



del paesaggio in esame. Il potenziale intrinseco di Oria, quale punto privilegiato di osservazione, è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.

Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i **146 m** s.l.m. in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i **168 m** s.l.m. in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi* PAE 0094. D.M. 01.08.1985 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria* Istituito ai sensi della L. 1497. PAE 0132 e *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria* Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133), i **152 m** s.l.m. in Piazza S. Giustino de Jacobis sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e **158 m** s.l.m. in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) Il nucleo più antico, infatti, denominato anche *Cittadella*, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica in collegamento visivo con gli altri insediamenti contermini: a sud Manduria, "*Li castelli*" a San Pancrazio Salentino; "*Muro Tenente*" e "*Muro Maurizio*" a Mesagne, a nord con Ceglie Messapica, Ostuni e "*Castello d'Alceste*" a San Vito dei Normanni. La *Cittadella* oritana, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del *Donjon* (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = **178 m** s.l.m.), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le epoche successive, in particolare quella sveva e angioniana, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **188 m** s.l.m.) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **192 m** s.l.m.), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa **175 m** s.l.m.) e della torre dello Sperone. Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto. Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della **Via Appia** ma anche per il percorso "*Limitone dei Greci*", ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, *Li Castelli*, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, *Rudiae*, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

In riferimento alla **lettura identitaria del paesaggio**, in sintesi si richiamano i seguenti aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica che interessa il paesaggio nelle immediate vicinanze:

- i siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti, ad eccezione di Masseria Pezza, interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare le terme romane in località *Malvindi* sono conservate per buona parte dell'elevato, le aree archeologiche di *San Pietro a Crepacore* e di *San Miserino* si caratterizzano per la presenza di edifici paleocristiani (sottoposti anche a vincolo architettonico diretto) che riutilizzano preesistenze di età romana, la torre messapica di Masseria Asciculo testimonia l'occupazione delle posizioni dominanti ai fini del controllo sul territorio, mentre i centri messapici di *Muro Tenente* e *Muro Maurizio* interrompono il mosaico agricolo del contesto per la presenza dello spesso tracciato della cinta muraria, ancora ben percepibile;
- la strada a valenza paesaggistica "*Limitone dei Greci*", coincidente in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, ricalca con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini;
- il "*Limitone dei Greci*" e il tracciato della **via Appia** si configurano come elementi di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno ai quali si concentrano significative evidenze archeologiche:



i numerosi vincoli archeologici sopra citati, le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l'area in esame, nonché i numerosi siti noti da bibliografia e censiti anche nell'elaborato *Valutazione del Rischio Archeologico* incluso nella documentazione di progetto si dispongono prevalentemente lungo queste direttrici viarie o nelle immediate adiacenze.

Per quanto riguarda la **disciplina di tutela prevista dal PPTR** per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti “*Piana Brindisina*” e “*Tavoliere Salentino*” e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: “*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*”. Per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a “*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*” e a “*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*”. Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati “*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale, per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*”. Inoltre le “*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*” sottolineano come “*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo*”.

Le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola*. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera,) per le produzioni di eccellenza quali il *Negroamaro*; il *Primitivo* e il *Salice Salentino*.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la “*Verifica preventiva dell'interesse archeologico-Relazione archeologica*” (elaborato 1417-PD_A_ARCH_SIA01_REL_r00.pdf, incluso nella Documentazione specialistica del SIA) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area interessata dall'impianto dei 6 aerogeneratori e dei relativi cavidotti di connessione: sulla base di tali esiti, nella relazione si definisce un grado di **rischio archeologico medio** per tutti gli aerogeneratori in progetto, per la stazione elettrica di utenza e per l'adeguamento della viabilità esistente tra l'aerogeneratore A01 e masseria Tenente, mentre si assegna un **grado di rischio archeologico basso** per il cavidotto di connessione (cfr. elaborato 1417-PD_A_ARCH_SIA05_TAV_r00.pdf).



Nonostante le opere in progetto non interferiscano direttamente con siti noti da bibliografia o con anomalie riconducibili a possibili evidenze archeologiche riscontrate tramite la fotointerpretazione, né siano state individuate tramite la ricognizione aree di frammenti ceramici, si evidenzia che alcuni aerogeneratori sono collocati a brevissima distanza da siti noti e documentati. In particolare, l'aerogeneratore A06, con la relativa area logistica, molto estesa, è posto a brevissima distanza dalla chiesa altomedievale di S. Pietro di Crepacore (sito n. 2, presso masseria Le Torri) con l'annessa area funeraria, sorta sul sito di un insediamento rurale di età romana. Nell'area in cui insistono gli aerogeneratori A05 e A06, inoltre, insisteva il casale medievale di Galesano, che risulta abbandonato già nel XV secolo e per il quale non si conosce la localizzazione certa sebbene si tratti di un insediamento significativo, che ha dato il nome all'intera contrada.

Per quanto riguarda il settore settentrionale dell'impianto, si segnala che un tratto di viabilità esistente da adeguare tra l'area logistica presso l'aerogeneratore A01 e masseria Tenente lambisce il perimetro del parco archeologico di Muro Tenente (sito n. 4, sottoposto a vincolo con D.M. 06.08.1981); il cavidotto esterno, inoltre, intercetta per un tratto il tracciato della Via Appia antica (indicata con il n. 3) a nord est di Muro Tenente, così come è stato ricostruito nella maggior parte degli studi. La stazione elettrica, infine, è situata a breve distanza dall'area di frammenti fittili di età romana e medievale in località Paretone (non censita nella relazione).

Dalla relazione archeologica si evince come alcune aree in corrispondenza degli aerogeneratori A04 e A05 e delle opere connesse, così come della stazione elettrica di utenza, presentassero al momento in cui è stata condotta la ricognizione una visibilità definita "parzialmente rilevabile" a causa della presenza di vegetazione spontanea che consente di osservare la superficie del terreno solo a tratti. Si rileva, tuttavia, che anche nelle zone definite "rilevabili" la documentazione fotografica inclusa nelle schede di Unità di Ricognizione (parte integrante della relazione) attesta la presenza prevalente di terreni con vegetazione erbacea in crescita e non arati di recente, nei quali comunque, seppure a tratti sia possibile osservare la superficie del terreno, la visibilità non risulta ottimale (cfr., inoltre, le carte della visibilità, elaborati 1417-PD_A_ARCH_SIA03_TAV_r00.pdf e 1417-PD_A_ARCH_SIA04_TAV_r00.pdf). Proprio le condizioni di visibilità descritte, pertanto, possono avere influenzato i risultati della ricognizione, pertanto non è possibile escludere la presenza di eventuali e ulteriori evidenze archeologiche conservate nel sottosuolo.

In considerazione di quanto esposto, tenuto conto delle condizioni di visibilità sopra descritte rapportate alla densità di siti noti documentati nel territorio, così come della collocazione di alcune delle opere previste a brevissima distanza da significativi siti archeologici vincolati, non si può escludere che il progetto in valutazione possa determinare potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico, in particolare in riferimento agli aerogeneratori A05 e A06 (con la relativa area logistica) e all'adeguamento della viabilità esistente definita a rischio medio, sebbene tali impatti non siano definibili nella loro esatta portata in base ai dati al momento disponibili.

In aggiunta alle interferenze dirette di alcuni tratti del cavidotto di connessione in progetto si deve inoltre sottolineare come l'impianto costituirebbe un'interferenza visiva notevole, dal momento che gli aerogeneratori verrebbero installati in un'area caratterizzata da un complesso palinsesto paesaggistico, risultato dello stratificarsi degli insediamenti umani nel corso di un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo.

Si evidenzia, in proposito, la breve distanza degli aerogeneratori dall'abitato messapico di **Muro Tenente**, sede di un Parco archeologico di rilevanza internazionale, e come da esso risultino altamente visibili (cfr. *Relazione paesaggistica e studio di visibilità*) introducendo un fattore di interferenza visiva notevole e configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in netto contrasto con le azioni di valorizzazione intraprese.

L'impianto risulta inoltre visibile dalla **Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore** (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985) e dalla contigua *area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa* (D.M. 24.08.1995) ubicate in località Masseria Le Torri (cfr. *Relazione paesaggistica e studio di visibilità* Panoramica 04, Panoramica 05, Panoramica 06, Panoramica 07 e Panoramica 08).

Nonostante la maggiore distanza, l'impianto risulta comunque visibile dai siti di **Malvindi-Campofreddo** (cfr. *Relazione paesaggistica e studio di visibilità* Panoramica 09 e Panoramica 10), dal sito di età romana e Chiesa di San Miserino presso



Masseria Monticello (cfr. *Relazione paesaggistica e studio di visibilità* Panoramica 11 e Panoramica 12), dal sito di **Muro Maurizio** ((cfr. *Relazione paesaggistica e studio di visibilità* Panoramica 13), contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i monumenti archeologici e il loro contesto e comprometterebbe le future possibilità di valorizzazione e fruizione di questi siti, che costituiscono degli elementi distintivi e strutturanti del paesaggio della piana brindisina.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle sue componenti e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo archeologico diretto recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

In considerazione di quanto esposto e delle numerose interferenze riscontrate, risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere di connessione.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti “*Piana Brindisina*” e “*Tavoliere Salentino*” si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio* (D.D. n. 162 del 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale* (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire “*una zona di visibilità teorica*” e i “*punti di osservazione e degli itinerari visuali*” dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione di una zona di visibilità teorica. “*La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includer e tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanzi convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto*”.

Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. “*I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici*”.

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria o gli ulteriori siti quali *S. Miserino, Muro Maurizio* e in particolare il più volte citato sito del **Parco Archeologico di Muro Tenente**. Infatti, come già ampiamente argomentato, il **Parco Archeologico di Muro Tenente**, in considerazione dell'esigua distanza risulterebbe particolarmente esposto alle interferenze, con la conseguente compromissione della lettura originaria del paesaggio storico. Analogamente l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e, la *forma urbis* offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria. Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori



punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di trapiantare il territorio a sud di Oria, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi.

È opportuno evidenziare le possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli *Ambiti*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura e all'olivicoltura, senza tuttavia trascurare le produzioni cerealicole.

VALUTATO che in considerazione di quanto sopra esposto, secondo quanto rappresentato dalla Soprintendenza territorialmente competente nel proprio parere sopra citato, l'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di 200 m degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto. L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai siti archeologici di *Muro Tenente*, *Muro Maurizio*, *Malvindi-Campofreddo* e *presso Masseria Monticello* per i quali si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri. Gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come SP 51_BR *Limitone dei Greci*.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto. La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Anche per quanto attiene ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, tenuto conto delle attività di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla *Valutazione preventiva dell'interesse archeologico*, si ritiene che l'intervento in esame presenti il rischio di intaccare tratti di viabilità antica e eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo,



Per quanto attiene gli **impatti cumulativi**, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni *in situ*, si evince che nelle aree contermini la **potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici** in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i **200** e i **250** m, determinerebbero un **effetto di cumulo visivo**, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

Nell'elaborato in allegato sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori dell'impianto denominato **Galesano (ID VIP 5989)**. In particolare in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, **il censimento tanto dei Parchi Eolici che dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è da considerare parziale e in itinere.**




Fig. 4 Gli aerogeneratori e le opere di connessione dell'impianto in valutazione sono identificabili con il colore fucsia e per facilità di riscontro sono individuati all'interno dell'ovale. È posta in evidenza con linea spessa rossa la **core zone** delle aree inserite nel progetto di candidatura della **VIA APPIA Regina Viarum** a patrimonio dell'UNESCO – fonte <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>. In particolare si sottolinea la prossimità dell'area di Muro Tenente (estremità orientale della **core zone**) con le opere in oggetto.

Si ritiene opportuno infine sottolineare la **presenza diffusa** nell'area di localizzazione dell'impianto, di **numerosi ed estesi impianti fotovoltaici** che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che al contrario si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

Con riferimento ai *Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007*, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' *“Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”* e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti *“la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)”*. Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 *“Bilancio energetico regionale 2012”*, che *“la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo”*.

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

Inoltre si rappresenta che ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 sono considerate aree idonee, tra le altre, con riferimento alla lett. c-quater *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*.

Inoltre *“Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.




Fig. 5 Gli aerogeneratori e parte delle opere di connessione dell'impianto in valutazione sono identificabili con il colore azzurro. In evidenza – a nord-ovest degli aerogeneratori – con linea spessa rossa la *core zone* delle aree inserite nel progetto di candidatura della *VIA APPIA Regina Viarum* a patrimonio dell'UNESCO – fonte <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>. In particolare si sottolinea la prossimità dell'area di Muro Tenente (D.M.

06.08.1971) con le opere in oggetto, in particolare gli aerogeneratori A01 circa 1,3 km S/E e A02 circa 2 km S/E. Nell'area a sud-ovest è posta in evidenza anche l'area sottoposta a vincolo paesaggistico (D. M. 01.08.1985 – Scheda PAE0131) al quale si sovrappongono i vincoli architettonici diretti (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985) e un ulteriore vincolo archeologico (D.M. 24.08.1995). Si segnala che gli aerogeneratori A05 e A06 distano meno di 500 m dai suddetti vincoli.

Pertanto, si evidenzia che le aree interessate dal Parco Eolico in oggetto non rientrano nelle “aree idonee” per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere ricadrebbero nella fascia di rispetto di numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e/o dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 tra cui, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – si segnala che:

1. parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A01 e A02 rientrano nella fascia di rispetto dei 3 km dal **Parco Archeologico di Muro Tenente** sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo archeologico diretto D.M. 06.08.1971);
2. parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dalla **Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore** sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo architettonico D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985);
3. parte delle opere di connessione re gli aerogeneratori A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dall'**area archeologica** annessa alla **Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore** con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionate alla chiesa sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo archeologico D.M. 24.08.1995);
4. parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A01, A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dalla del Bene Paesaggistico “zona Le Torri” nel comune di Torre Santa Susanna – in prossimità del sito di **Crepacore** – sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dal art. 136 del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo paesaggistico D. M. 01.08.1985 – Scheda PAE0131);

Per quanto attiene alla tutela archeologica, considerato che, come già esplicitato, il progetto in esame determina impatti sul paesaggio tali da motivare in ogni caso un parere non favorevole e tenuto altresì conto della sussistenza di diffuse interferenze tra le opere in progetto (tutti gli aerogeneratori e diversi tratti del cavidotto) e diverse aree con elevato potenziale archeologico, al fine di non aggravare ulteriormente il procedimento con conseguenti oneri a carico del proponente, si ritiene di non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai cc. 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016. Si fa tuttavia presente che, qualora il procedimento in oggetto, nel cui ambito questa Soprintendenza rilascia le proprie valutazioni in via endoprocedimentale, si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell'autorità competente, il progetto dovrà in ogni caso essere sottoposto alle procedure di cui all'art. 25 cc. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016 finalizzate agli approfondimenti dell'indagine archeologica

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria condotta, la Soprintendenza ABAP territorialmente competente nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato, ha rilevato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato, concordando con le valutazioni della Soprintendenza territoriale ha espresso quanto segue:

«Premesso che gli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto devono essere valutati in relazione ad un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 10 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b) e comprende i territori di Erchie, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Brindisi, S. Vito dei Normanni, Oria, Francavilla Fontana e San Michele Salentino per cui vanno esaminati anche alcuni episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa nel *buffer* dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del



06.06.2014, la Soprintendenza rileva che «l'impianto si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo. Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico, del Neolitico e dell'età del Bronzo nei territori di Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci. Le presenze di maggiore entità si riferiscono al Neolitico e all'età del Bronzo e si localizzano in particolare presso Masseria Guidone (Torre Santa Susanna) e Masseria Lo Sole (Erchie), nell'area di Muro Maurizio (Mesagne) e presso l'insediamento di Masseria Le Torri (Torre Santa Susanna) e Masseria Lo Sole (Erchie), nell'area di Muro Maurizio (Mesagne) e presso l'insediamento di Masseria Le Torri (Torre Santa Susanna)».

In particolare viene evidenziata la distanza di 2 km dell'aerogeneratore **A02** e di solo 1,3 km dell'aerogeneratore **A01** dall'area di Muro Tenente, il cui Parco Archeologico (sito sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 06.08.1971 istituito ai sensi della L. 1089/1939), insieme a tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria a sud dell'abitato di Latiano, è stato incluso nelle aree individuate dal Superiore Ministero per il dossier di candidatura del sito "Via Appia, Regina Viarum" nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO.

Meno di 500 m separano poi gli aerogeneratori **A05** e **A06** dalle strutture abitative del II-III sec. d.C. in loc. San Pietro a Crepacore (vincolo archeologico diretto istituito con D.M. del 24.08.95 ai sensi della L. 1089/1939 in comune di Torre Santa Susanna), senza contare le ulteriori zone di interesse archeologico ricadenti nel buffer quali l'impianto termale di Malvindi/Campofreddo (vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1988 ai sensi della L. 1089/1939) e l'insediamento messapico in loc. Muro Maurizio (Masseria Muro, vincolo diretto e indiretto istituito con D.M. 28.05.1991 ai sensi della L. 1089/1939) in comune di Mesagne, dove si conta anche un insediamento protostorico con annessa necropoli in Via Castello; la villa rustica presso Masseria Monticello in comune di San Donaci (vincolo diretto istituito con D.M. 12.10.2000 ai sensi della L. 490/1999); la struttura messapica in loc. Masseria Asciuolo in comune di Erchie (vincolo diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 ai sensi della L. 1089/1939); l'insediamento agricolo in loc. Masseria Buffi in comune di Brindisi (vincolo diretto istituito con D.M. 04.06.2002 ai sensi della L. 490/1999). Alcuni di tali siti sono localizzati lungo il tracciato del cosiddetto "Limitone dei Greci", un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra Longobardi e Bizantini.

Ben più vasta è poi la serie di aree a rischio archeologico, meglio descritte nella nota sopra citata in cui sono riportati i siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio presenti all'interno dell'area buffer o immediatamente all'esterno che attestano la densità e la continuità di frequentazione di un territorio, e un paesaggio, «espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni» (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)».

La stessa documentazione redatta dal Proponente (elaborato 1417-PD_A_ARCH_SIA01_REL_r00.pdf) definisce d'altro canto un grado di rischio archeologico medio per tutti gli aerogeneratori in progetto, per la stazione elettrica di utenza e per l'adeguamento della viabilità esistente tra l'aerogeneratore **A01** e masseria Tenente, e assegna un grado di rischio archeologico basso esclusivamente per il cavidotto di connessione (cfr. anche elaborato 1417-PD_A_ARCH_SIA05_TAV_r00.pdf).

A sua volta la Soprintendenza evidenzia che la stazione elettrica risulta situata a breve distanza dall'area di frammenti fittili di età romana e medievale in loc. Paretone, che non è censita nella documentazione progettuale, e che, in generale, le condizioni di visibilità relative alla survey possano avere influenzato i risultati, per cui non si può escludere la presenza di eventuali e ulteriori evidenze archeologiche conservate nel sottosuolo né, quindi, che il progetto in valutazione possa determinare potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico, con particolare riferimento agli aerogeneratori **A05** e **A06** (con la relativa area logistica) e all'adeguamento della viabilità esistente definita a rischio medio.

La Soprintendenza elenca quindi le aree interessate dall'impianto eolico in oggetto che non rientrano tra quelle considerate idonee e, per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente archeologici, «a titolo esemplificativo – ma non esaustivo» segnala che:



- parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A01 e A02 rientrano nella fascia di rispetto dei 3 km dal Parco Archeologico di Muro Tenente sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo archeologico diretto D.M. 06.08.1971);
- parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dalla Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo architettonico D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985);
- parte delle opere di connessione re gli aerogeneratori A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dall'area archeologica annessa alla Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionate alla chiesa sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo archeologico D.M. 24.08.1995);
- parte delle opere di connessione e gli aerogeneratori A01, A02, A03, A04, A05 e A06 ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km dalla del Bene Paesaggistico “zona Le Torri” nel comune di Torre Santa Susanna – in prossimità del sito di Crepacore – sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dal art. 136 del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo paesaggistico D. M. 01.08.1985 – Scheda PAE0131);

Tutto ciò premesso, in considerazione delle numerose interferenze riscontrate, risulta evidente che il progetto in valutazione implica potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico sia per quanto attiene la localizzazione degli aerogeneratori, sia in riferimento alle opere di connessione, e di conseguenza la Soprintendenza conclude la sua disamina affermando *«che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto si esprime PARERE NON FAVOREVOLE alla sua realizzazione»*.

Concordando con le motivate valutazioni espresse della Soprintendenza, che sottolinea anche il forte legame tuttora presente tra le aree archeologiche a rischio ed il paesaggio in cui sono conservate, confermandone il parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto si evidenzia che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, l'intervento rimane soggetto alle disposizioni di cui al suddetto comma 8ss. del citato art. 25.

Si rammenta che, in caso di eventuale nuova progettazione dell'opera, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5, c. 1, let. g), e 23, c. 1, lett. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, il progetto da sottoporre a nuova procedura di valutazione ambientale dovrà essere redatto sulla base degli esiti di detta procedura di VPIA, da svolgersi nell'ambito della progettazione di fattibilità e prima della presentazione dell'istanza di VIA, come definito nelle Linee guida di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 14.2.2022.».

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i



beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso*.



CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che gli Ambiti di riferimento di interesse dell'intervento in oggetto riguardano: l'Ambito de "La Campagna brindisina" "e in particolare la Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina", e del "Tavoliere Salentino" che interessa la Figura territoriale "La terra dell'Arneo".

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR n. 9 denominato "La Campagna brindisina" si caratterizza dalla presenza della pianura brindisina, un uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a nord-ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud, quasi totale assenza di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Nella zona brindisina ove i terreni del substrato sono nel complesso meno permeabili di quelli della zona leccese, sono diffusamente presenti reticoli di canali, spesso ramificati e associati a consistenti interventi di bonifica, realizzati nel tempo per favorire il deflusso delle piovane negli inghiottitoi, e per evitare quindi la formazione di acquitrini. Una singolarità morfologica è costituita dal cordone dunare fossile che si sviluppa in direzione E-O presso l'abitato di Oria.



CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento, nel quale traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole. Anche il vigneto risulta essere una tipologia che costituisce tipo caratterizzante il paesaggio, sia per i suoi caratteri tradizionali, ma più spesso per i suoi caratteri di paesaggio artificializzato da un'agricoltura intensiva che utilizza elementi fisici artificiali quali serre e coperture in films di plastica. L'uso intensivo del territorio agricolo della Campagna Brindisina è il risultato di successive bonifiche che hanno irreggimentato le acque, soprattutto nei tratti terminali dei corsi d'acqua, in un reticolo idrografico che struttura fortemente il paesaggio della piana.

CONSIDERATO che il sistema antropico è caratterizzato dalle forti trasformazioni prodotte dall'uomo negli ultimi due secoli sul territorio naturale dove le uniche forme relittuali della forte componente naturale presente in questi luoghi, sono oggi le aree umide di Torre Guaceto e le paludi di Punta Contessa che si relazionano ad una ampia piana agricola con attività produttiva intensiva, solcata da una rete di canali inglobati da processi di antropizzazione contemporanea. Seconde case, produzione agricola ad alta produttività, piattaforme produttive producono un paesaggio che ha progressivamente cancellato il "senso dei luoghi" divenendo esito di scelte insediative operate in altri contesti. L'ambito brindisino, per i fenomeni insediativi che si sono succeduti, *"assume il carattere di "terra di passaggio" in cui si confrontano forti tensioni insediative: lungo la SS 613 verso Lecce, e lungo le SS7 e SS7 verso Taranto insediamenti produttivi lineari caratterizzano le triangolazioni Brindisi-San Vito e Brindisi- Mesagne- Latiano."* [cfr. SEZ. A 3.3 I Paesaggi Urbani Descrizione Strutturale, Valori E Criticità PPTR Scheda Ambito di Paesaggio Ambito 9 *"La Campagna Brindisina"*]

CONSIDERATO che l'area di progetto si inserisce nel paesaggio agrario [...] *"la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:*

- *grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;*
- *sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;*
- *campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati."*

Il sistema antropico è invece caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (paretoni e insediamenti rupestri) e da un sistema continuo di torri costiere. Sulla piana spicca il centro di Oria, ubicato sull'increspatura morfologica della paleo-duna che si estende ad arco fino a San Donaci. [cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina].

Nei territori al limite meridionale, invece, cominciano a comparire gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del Tavoliere salentino. La variabilità paesaggistica derivante dall'accostamento delle diverse colture è acuita dai mutevoli assetti delle partizioni agrarie: campi relativamente grandi, di taglio regolare prevalentemente rettangolare, ma con giaciture diverse, a formare una specie di grande mosaico interrotto da grandi radure a seminativo; Le partizioni agrarie sono sottolineate dalle strade interpoderali e locali, che formano poligoni più o meno regolari, e dai filari di muretti a secco, che talora assumono le dimensioni e l'importanza morfologica dei "paretoni": estesi e spessi tracciati alti un paio di metri e larghi cinque-sei, tracce di un antico sistema di fortificazioni messapiche, come Muro Tenente (tra Mesagne e Latiano) e Muro Maurizio (tra Mesagne e San Pancrazio) [cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina § *Il Paesaggio dei mosaici agrari della piana occidentale*].

CONSIDERATO che tra le dinamiche di trasformazione e criticità che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:



- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) [cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12].

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR n. 10 denominato *Tavoliere salentino* a nord della provincia di Lecce è caratterizzato, dal punto di vista della *struttura antropica e storico culturale* per “*l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di vaste aree umide costiere soprattutto nella costa adriatica. Il territorio, fortemente pianeggiante si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino. Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili. Il paesaggio rurale è fortemente relazionato alla presenza dell'insediamento ed alla strutturazione urbana stessa: testimonianza di questa relazione è la composizione dei mosaici agricoli che si attestano intorno a Lecce ed ai centri urbani della prima corona. La forte presenza di mosaici agricoli interessa anche la fascia costiera urbanizzata che si dispone lungo la costa ionica, il cui carattere lineare, diffuso e scarsamente gerarchizzato ha determinato un paesaggio rurale residuale caratterizzato fortemente dall'accezione periurbana. [...]. Il mosaico agro-silvo-pastorale è quindi di tipo oliveto/bosco, seminativo/pascolo, seminativo/oliveto alternato a pascolo, seminativo/bosco.*” [cfr. PPTR Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, Struttura antropica e storico-culturale].

CONSIDERATO che nell'ambito del Tavoliere Salentino, in assenza di qualsiasi riferimento morfologico, le uniche relazioni visuali sono date da elementi antropici quali campanili, cupole e torri che spiccano al di sopra degli olivi o si stagliano ai confini di leggere depressioni. Il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici.

[...] I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura antropica e storico culturale dell'ambito del Tavoliere salentino sono indicati: «**parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive**» **che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.**

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

VALUTATI gli effetti indiretti del progetto in esame, in particolare in riferimento ai siti a carattere monumentale di **Malvindi** e di **S. Miserino**, ma anche in relazione all'insediamento messapico di **Muro Maurizio**, che possiede delle grandi potenzialità di trasformazione nell'ottica di un'auspicabile valorizzazione culturale e socio economica del patrimonio storico nonché di **Muro Tenente** sede di un Parco archeologico di rilevanza internazionale.

CONSIDERATO che i valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.



VALUTATO che il parco eolico si inserisce in un'area compresa tra diverse Strade a valenza paesaggistica- UCP art.143 co1 lett.e), una Zona di interesse archeologico - BP art.142 co1 lett h) e un insieme di masserie di valenza storica e archeologica compromettendone, di fatto il valore visivo percettivo di fruizione dello scenario paesaggistico.




Figura 6. Inquadramento del parco eolico sul PPTR – componenti culturali e insediative




Figura 7. Inquadramento del parco sul PPTR con l'identificazione delle strade di interesse paesaggistico. (

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente e dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Trasformazione in atto e vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (La campagna irrigua della piana brindisina).

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di un'area classificata come mosaico agrario compromettendone la struttura (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale "La Campagna Brindisina"): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate all'agricoltura.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9 "La campagna brindisina" e alla Scheda d'Ambito 10 "Tavoliere Salentino" tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.



VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;

Direttive:

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina e Scheda d'ambito 10-Tavoliere Salentino).

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né con quello di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati né di promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco e di fatto si pone da ostacolo al recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto poiché l'inserimento dell'impianto eolico è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale del mosaico agrario (caratterizzato da uliveti, vigneti, frutteti e seminativo), l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e stradine di campagna (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame di fatto comprometterebbe lo sviluppo del territorio in tal senso, determinando disincentivo alla fruizione.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito 9, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.



VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;

Direttive:

- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici culturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito 9, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale figurano:

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

VALUTATO oltretutto che il progetto ricade in area da escludere da quelle idonee ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater D. Lgs. 199/2021.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un **censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socio economiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area; in particolare si rileva la presenza diffusa lungo il *Limitone dei Greci*, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito del *La Campagna Brindisina*.

CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

VALUTATO che l'area è caratterizzata dalla presenza di valori paesaggistici e altresì presenta caratteri storici culturali che si prestano alla loro valorizzazione.

VISTO che dalla valutazione dell'impatto ambientale emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATI E VALUTATI gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni *in situ*, si evince che nelle aree contermini la **potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici** in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i **200** e i **250** m,



determinerebbero un **effetto di cumulo visivo**, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti. (cfr. Elaborato Parere SABAP –BR-LE, fig.5).

Nell'elaborato della Soprintendenza ABAP (fig.4) sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori dell'impianto denominato **Galesano (ID VIP 5989)**. In particolare in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, **il censimento tanto dei Parchi Eolici che dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è da considerare parziale e in itinere.**

Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo agricolo, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di*



rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.**

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, e risulta quindi pari a 10 km.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali presenti nell'area buffer di 10 km dai quali l'impianto eolico è visibile, come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e*



amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all’art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *“nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale”*.

RITENUTO utile richiamare la *“filosofia”* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell’area buffer di circa 10 km è presente un rilevante numero di beni culturali e di *“ulteriori contesti”* (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell’area con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e dell’area archeologica tutelata, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”* (art.89 delle NTA del PPTR).

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariabili strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

CONSIDERATO il parere espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente che, a conclusione dell'istruttoria condotta, afferma come la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e in considerazione dell'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto esprime parere non favorevole alla sua realizzazione specificando altresì, che per quanto attiene alla tutela archeologica, il progetto in esame determina impatti sul paesaggio tali da motivare in ogni caso un parere non favorevole tenuto altresì conto della sussistenza di diffuse interferenze tra le opere in progetto (tutti gli aerogeneratori e diversi tratti del cavidotto) e diverse aree con elevato potenziale archeologico.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il *quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili* che ha inteso definire un *presunto interesse pubblico prevalente* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo rispetto a interessi naturalistici (cfr. le considerazioni iniziali e l'art.3 del regolamento (UE) 2022/2577, laddove stabilisce che *“La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*, direttive che fanno riferimento a questioni strettamente naturalistiche: ambiente naturalistico e le specie animali e vegetali) non contemplando mai in nessuna disposizione la prevalenza sull'interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane”** mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*



RICHIAMATO il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) il quale, relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”*;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Wpd Muro S.r.l nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Repower Renewable S.p.A. per il *“Progetto di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, comprensivo di un sistema di accumulo di potenza pari a 12,5 MW e delle relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 48,50 MW, da realizzarsi nei Comuni di Torre Santa Susanna (BR), Mesagne (BR) e Latiano (BR), in località “Galesano”*


Il Funzionario del Servizio V – DG-ABAP

Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG-ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA 



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it